





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Milano, 21 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 1/2025

(ex art. 67 R.G.D.)

procedimento	G.S.N. 417/2025
interessato	Sandri Vallaj - ID FSI 212070
evento	Festival Carmignano - Memorial Francesco Gramigni - A
addebito	Torneo di 7 turni, tempo di riflessione 90'+30". L'ultimo turno si svolgeva la mattina del 30 dicembre. Il giocatore segnalato non si è presentato a giocare e non ha dato alcuna comunicazione. Allo stato attuale delle cose, a torneo e premiazione terminati, il giocatore non ha dato sue notizie.
segnalato da	Arbitro principale Al Leonardo Bartolini
il giorno	30.12.2024 alle ore 16.30

Comunicata la data della decisione per l'odierna, l'interessato non ha fatto pervenire memorie difensive e/o documenti nel termine perentorio di almeno due giorni prima di tale data.

La circostanza costituisce prova indiziaria della fondatezza degli elementi di fatto esposti nella segnalazione.

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato.".

Nel caso di specie, pertanto, trattasi di forfeit ingiustificato.

Orbene, posto che tale circostanza di fatto ha comportato un'alterazione del regolare svolgimento della gara, la condotta del giocatore interessato costituisce illecito sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento Giustizia e Disciplina, con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti dell'art. 24 e 27 bis del medesimo Regolamento.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

PQM

definitivamente decidendo il procedimento indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Sandri Vallaj - ID FSI 212070 si irroga la sanzione disciplinare della deplorazione con espressa diffida ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

Si manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Michele Leone F.to digitalmente